

**Associazione
Museo
del
Cinema
di Torino**

statuto

PALAZZO CHIABLESE 1957

ASSOCIAZIONE

MUSEO

DEL

CINEMA

DI

TORINO

statuto

PALAZZO CHIABLESE

1957

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata « Museo del Cinema di Torino »; l'Associazione è apolitica, ha durata illimitata e ha la sua sede unicamente in Torino.

Art. 2

L'Associazione ha per scopo:

a) raccogliere, conservare ed esporre tutto il materiale che si riferisce alla storia delle attività artistiche, culturali, tecniche, industriali della cinematografia e della fotografia;

b) ricevere in deposito collezioni private, curarne la conservazione, unitamente al materiale di proprietà dell'Associazione, e promuoverne la conoscenza unicamente a scopo culturale e didattico in Italia e all'estero;

c) organizzare esposizioni temporanee e proiezioni di film destinate a divulgare la storia della cinematografia, intraprendendo ricerche ed effettuando acquisti, cambi e prestiti utili anche alla realizzazione di schede

iconografiche e filmografiche, alla stampa e al contro-
tipo di film, allo scopo di documentare la storia della
cinematografia;

d) diffondere in Italia ed all'estero per mezzo di
esposizioni temporanee, conferenze, proiezioni, pubblica-
zioni, corsi, trasmissioni e con tutti gli altri mezzi, la
cultura cinematografica;

e) fondare un centro di ricerche e di studi storici
sulla cinematografia e la fotografia dotato di una biblio-
teca accessibile agli studiosi.

Art. 3

I mezzi di funzionamento della Associazione sono:

a) gli scambi con le Cineteche italiane e straniere;

b) i libri e i periodici che l'Associazione potrà
pubblicare, le antologie di film destinate alla divulga-
zione della storia del cinema;

c) le mostre, le proiezioni, le conferenze, i corsi
di storia del cinema e della fotografia;

d) le manifestazioni organizzate a beneficio degli
scopi dell'Associazione;

e) tutti i mezzi che il Consiglio direttivo giudicherà opportuni a raggiungere tali scopi.

Art. 4

I soci dell'Associazione sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci benemeriti e depositanti;
- c) soci associati;
- d) soci onorari.

Art. 5

Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione Museo del Cinema di Torino e quelle persone che sono ritenute idonee, prima della convocazione della prima Assemblea generale dei soci, a far parte dell'Associazione come soci fondatori. I soci fondatori si intendono a vita ed hanno voto deliberativo. Possono rassegnare le dimissioni dandone avviso al Presidente.

Art. 6

Sono soci benemeriti e depositanti coloro che donano o depositano presso l'Associazione materiali e documenti interessanti la storia del cinema e della fotografia di notevole importanza per il Museo. La loro ammissione dovrà essere sancita con voto di maggioranza dal Consiglio Direttivo, potranno partecipare all'Assemblea generale con voto deliberativo e potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo, partecipando gratuitamente a tutte le manifestazioni del Museo.

Art. 7

Sono soci associati coloro che pagano una quota annua fissata dal Consiglio Direttivo, per partecipare alle manifestazioni organizzate dal Museo, usufruire della Biblioteca, ecc.; non hanno diritto a partecipare alle Assemblee.

Art. 8

Soci onorari sono coloro che s'impegnano di versare una quota *una tantum* o periodicamente generose oblazioni, oppure coloro a cui viene conferito tale titolo dalla Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione dei soci delibera insindacabilmente il Comitato Direttivo.

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo, composto da 14 a 21 membri nominati fra i soci e fra i rappresentanti della Provincia, del Comune di Torino, della Società Fotografica Subalpina, del Cine Club Piemonte, dell'Ente Turismo, della Cineteca Nazionale di Roma, della Cineteca Italiana di Milano e di altri enti pubblici o culturali che presteranno il loro appoggio all'Associazione;
- c) il Comitato Esecutivo composto dal Presidente,

dai due vice-presidenti, dal Direttore, dal Tesoriere, dal Segretario e da un componente del Consiglio Direttivo dallo stesso nominati per la durata di tre anni.

d) il Collegio dei revisori dei conti nominati dall'Assemblea generale dei soci e composto da tre componenti anche non soci dell'Associazione. Essi dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 10

Le cariche di Presidente, Direttore e Segretario, non potranno essere attribuite a persone che occupino posti analoghi in Associazioni e Istituzioni aventi scopi analoghi e affini a quelli dell'Associazione retta dal presente Statuto.

Art. 11

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi e illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi dell'Associa-

zione, e determina le attribuzioni e gli emolumenti del Direttore.

Il Comitato esecutivo ha poteri di ordinaria amministrazione; può trascenderli in caso di urgenza, salva sempre la ratifica del suo operato da parte del Consiglio direttivo.

Art. 12

Il Consiglio direttivo si riunirà ogni volta che ne sia ravvisata l'opportunità da parte del Presidente o dei due vice-presidenti, o ne sia stata chiesta la convocazione da almeno cinque dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni occorrerà la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali della seduta del Consiglio direttivo saranno redatti e firmati dal Segretario, e approvati e firmati dal Presidente, che di volta in volta li sottoporrà all'approvazione del Consiglio alla sua seduta immediatamente successiva.

Art. 13

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed in sua assenza od impedimento, a chi designato dal Consiglio direttivo ad assumerne le funzioni.

Art. 14

Il Comitato esecutivo si riunirà ogni volta che ne sia ravvisata l'opportunità da parte del Presidente o dei due vice-presidenti, e del Direttore. Per la validità delle sue deliberazioni occorrerà la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15

La gestione annuale dell'Associazione sarà chiusa al 31 dicembre; entro il successivo mese di marzo dovrà essere convocata l'Assemblea generale ordinaria dei soci per deliberare sul conto consuntivo e sul conto pre-

ventivo; per la nomina delle cariche sociali; e per deliberare in genere su tutti gli argomenti che le saranno sottoposti dal Consiglio direttivo.

Art. 16

Spettano all'Assemblea generale straordinaria dei soci la modifica di qualsiasi articolo dello Statuto e lo scioglimento della Associazione. Nel caso di scioglimento essa designerà uno o più commissari delegati alla regolarizzazione di tutte le pendenze, alla consegna al Municipio di Torino di tutto il materiale di proprietà della Associazione, alla restituzione del materiale depositato ai singoli proprietari depositanti. Tutta quella parte di patrimonio artistico e finanziario che all'atto dello scioglimento dell'Associazione risulterà dai libri contabili ed inventari acquisito con sovvenzioni statali sarà devoluto allo Stato o a Ente o Associazione all'uopo designati dalla autorità governativa.

Art. 17

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale ordinaria, occorrerà in prima convocazione il

voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno i due terzi degli iscritti. In seconda convocazione l'Assemblea generale ordinaria delibererà a semplice maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria tanto in prima quanto in seconda convocazione delibererà favorevolmente col voto di almeno i due terzi dei suoi iscritti.

Art. 18

Ogni socio potrà farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta. Ognuno dei soci intervenuti non potrà avere più di una delega.

Art. 19

Il fondo dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi ordinari e straordinari dei soci delle varie categorie;

b) dalle elargizioni che le saranno fatte, sia in denaro, sia in materiali inerenti allo scopo sociale.

Art. 20

Direttore a vita della Associazione Museo del Cinema di Torino è nominata la prof. Maria Adriana Prolo, per l'attività svolta a favore del Museo dal 1941. Le sue collezioni, depositate presso l'Associazione, dopo un anno dall'inizio del funzionamento del Museo passeranno di proprietà del Municipio di Torino che si impegnerà di lasciarle in deposito presso l'Associazione « Museo del Cinema Torino », fino al suo scioglimento, e di curarne l'esposizione sempre e unicamente a scopo culturale e didattico.

Art. 21

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

